

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO

TRA

Velletri Servizi, con sede in Velletri (Roma), Corso della Repubblica n. 241 C.F. 06679251006 (di seguito, per brevità, anche solo **Società** o **Committente**),

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (di seguito anche solo **Contraente**);

La Committente ed il Contraente sono di seguito designate anche, disgiuntamente, come **Parte** e, congiuntamente, come **Parti**.

PREMESSO CHE

- a)** la Committente ha ravvisato la necessità di affidare, ad un numero massimo di cinque operatori economici un Accordo Quadro per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili nelle farmacie comunali;
- b)** a tal fine, con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data_____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul profilo della Committente è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, e dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche solo il **Codice**) interamente gestita per via telematica, per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di cui alla precedente lettera a);
- c)** all'esito della suddetta procedura, con atto di _____ n. ___ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti del Contraente e di ulteriori n. ___ operatori economici;
- d)** nelle more della verifica dei requisiti e della stipulazione dell'Accordo Quadro la Committente ha provveduto ad avviare l'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, e dell'articolo 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016]

- e)* il Contraente ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- f)* il Contraente dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dagli allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g)* sono state espletate con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti in capo al Contraente e che, pertanto, con atto di _____ n. _____ del _____ l'aggiudicazione di cui alla precedente lett. c) è stata dichiarata efficace;
- h)* il Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle strutture, delle risorse, dell'organizzazione, dei mezzi e dell'esperienza necessaria per eseguire la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro a perfetta regola d'arte nell'interesse della Committente;
- i)* il Contraente ha presentato alla Committente la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice e s.m.i. rilasciata da _____ per un importo di _____;
- j)* il Contraente ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- k)* la Committente, mediante accesso alla banca dati nazionale in data ____, ha ottenuto il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 70/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020 **ovvero** ha richiesto la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e che nella predetta Banca dati nazionale unica il soggetto è risultato _____ [**oppure**: la Committente ha verificato che il Contraente risulta iscritto nelle liste di cui all'art. 1 comma 52, della L. n. 190/2012 come modificato dall'art. 29 della legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha convertito il D.L. n. 24.6.2014 n. 90 **ovvero** risulta iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,];
- oppure** la competente Prefettura di _____ ha rilasciato la documentazione antimafia in data _____ attestante l'insussistenza in capo al Contraente di cause ostative ai sensi

della vigente normativa antimafia **oppure** che ad oggi nessuna informazione è pervenuta dalla Prefettura nei termini di legge, per cui si procede alla stipula del presente Accordo Quadro in pendenza delle verifiche di cui sopra;

- l)* il Contraente ha presentato tutta la documentazione e ha rilasciato tutte le dichiarazioni richieste dall'art. 17 del Disciplinare di gara;
- m)* il Contraente ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo sulla documentazione contrattuale di cui all'art. 17 del Disciplinare di gara;
- n)* il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti del Contraente, salvo quelle alla stessa Committente espressamente riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Articolo 2

Definizioni

1. Si intende per:

- **Accordo Quadro:** il presente atto;
- **Affidatario o Affidatari:** singolarmente o cumulativamente, il Contraente e gli altri affidatari dell'Accordo Quadro;
- **Committente:** Velletri Servizi Spa;
- **Contraente:** il soggetto cui è affidata l'esecuzione della Fornitura;
- **Parti:** Committente e Contraente congiuntamente intesi;
- **Ordine di Fornitura:** l'ordine, impartito con le modalità di cui al Capitolato Tecnico, con il quale viene data attuazione alle previsioni dell'Accordo Quadro tramite l'attivazione delle

prestazioni affidate al Contraente;

- **Contratto:** il rapporto contrattuale tra il Committente ed il Contraente, come disciplinato dai Documenti Contrattuali;
- **Documenti Contrattuali:** l'insieme di tutti i documenti che regolano il Contratto e che fanno parte del medesimo, come individuati nell'Accordo Quadro e negli altri atti e documenti dal medesimo richiamati;
- **Capitolato Tecnico:** il documento inserito nella documentazione di gara che specifica le modalità di svolgimento delle attività, i livelli di prestazioni previsti, i meccanismi di controllo implementati, i flussi informativi e la reportistica da produrre;
- **Fornitura:** l'insieme delle attività oggetto dell'affidamento, come definite nel presente Accordo Quadro, negli Ordini di Servizio, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nella ulteriore documentazione a base di gara.

Articolo 3

Norme e disciplina applicabile

1. Il rapporto tra le Parti è regolato da tutti i documenti (di seguito "**Documenti contrattuali**") di seguito elencati che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati, che, anche se non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - a) il Bando di gara;
 - b) il Disciplinare di gara con i relativi Allegati;
 - c) il presente Accordo Quadro;
 - d) il Capitolato Tecnico;
 - e) l'Offerta del Contraente corredata dalla relativa documentazione (comprese tutte le dichiarazioni rilasciate dallo stesso).

2. Nel caso in cui i Documenti contrattuali contengano prescrizioni alternative o discordanti, spetta esclusivamente al Committente indicare quali delle prescrizioni, alternative o discordanti, il Contraente debba eseguire, potendo indicare anche la prescrizione più onerosa per il Contraente, senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa, anche economica, al riguardo.

3. Per tutto quanto non espressamente pattuito nell'Accordo Quadro e nei Documenti contrattuali, i rapporti fra le Parti si intenderanno assoggettati alla normativa vigente.

Articolo 4

Oggetto – Durata

1. Con l'Accordo Quadro il Committente affida, senza alcun vincolo di esclusiva, al Contraente, che accetta e si impegna a prestare, la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili nella farmacia comunale.
2. Le attività relative alla predetta Fornitura saranno eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nell'Accordo Quadro, negli Ordini di Fornitura, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli ulteriori Documenti contrattuali, nella normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Alle eventuali variazioni della Fornitura si applicano le previsioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto compatibili.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite presso le farmacie comunali, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico.
4. L'Accordo Quadro ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte del Contraente.
5. Le Parti convengono espressamente che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale la Velletri Servizi SpA potrà procedere ad attivare il Contraente tramite l'emissione dell'Ordine di Fornitura e che, pertanto, l'esecuzione degli Ordini di Fornitura emessi entro il termine di validità dell'Accordo Quadro sarà regolata dal medesimo anche qualora l'esecuzione si protragga oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo. L'Accordo Quadro sarà infatti reso operativo attraverso l'emissione di Ordine di Fornitura entro i limiti ed alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro medesimo e nella ulteriore documentazione di gara.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, le prestazioni potranno essere sospese nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del Codice.
7. Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11, del Codice, per cui la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del relativo Accordo Quadro. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

8. L'Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia, anche qualora, decorso il termine di validità, sia stato utilizzato solo parzialmente l'importo massimo di cui al successivo art. 9; in tale ipotesi la Committente, a sua esclusiva discrezionalità e senza che il Contraente possa avanzare alcuna pretesa in merito, si riserva la facoltà di disporre una proroga della durata dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 (dodici) mesi, fino a concorrenza massima dell'importo contrattuale indicato all'art. 8.
9. Gli Ordini di Fornitura verranno emessi con modalità telematica, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
10. L'individuazione degli Affidatari nei confronti dei quali saranno emessi gli Ordini di fornitura per i prodotti di volta in volta occorrenti avverrà secondo le modalità di seguito indicate:
 - 10.1. per la fornitura di quantitativi unitari di singoli prodotti, si procederà, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, ad emettere l'Ordine di Fornitura nei confronti dell'Affidatario che avrà offerto lo sconto maggiore sulla categoria di prodotti alla quale appartiene il prodotto da fornire. L'Affidatario dovrà garantire sul prodotto richiesto l'applicazione dello sconto percentuale offerto in sede di gara sulla categoria di prodotti alla quale appartiene il prodotto da fornire. Nel caso in cui il prodotto da fornire risulti mancante ovvero non sia disponibile, entro i tempi previsti dal Capitolato Tecnico, presso l'Affidatario come sopra individuato per l'esecuzione della fornitura, la Velletri Servizi SpA potrà emettere l'Ordine di Fornitura nei confronti dell'Affidatario che abbia offerto il secondo sconto maggiore sulla categoria di prodotti alla quale appartiene il prodotto da fornire; allo stesso modo si procederà qualora il prodotto sia mancante ovvero non sia disponibile nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico anche presso tale secondo Affidatario e così via fino ad individuare un Affidatario presso il quale il prodotto sia disponibile nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico. Resta fermo che qualora nel

listino giornaliero dell’Affidatario come sopra di volta in volta individuato risulti applicato al prodotto da fornire uno sconto superiore, l’Affidatario medesimo sarà tenuto ad applicare lo sconto superiore. Resta ferma la facoltà della Velletri Servizi SpA, nel caso di ordini non urgenti o per tipologie di prodotti di non pronta reperibilità, di emettere l’Ordine di Fornitura nei confronti dell’Affidatario che garantisca la fornitura del prodotto con il maggior sconto conseguibile, seppure in tempi superiori a quelli previsti dal Capitolato Tecnico. Resta altresì ferma la facoltà della Velletri Servizi SpA di acquistare il prodotto esternamente all’Accordo Quadro nel caso in cui il prodotto stesso non sia disponibile nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico presso nessuno degli Affidatari;

- 10.2. per la fornitura di quantitativi multipli di singoli prodotti, si procederà riaprendo il confronto competitivo tra gli Affidatari parti dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c), del Codice, mettendo a confronto la scontistica presente nei listini giornalieri di ciascun Affidatario per acquisti multipli del prodotto di interesse ed emettendo l’Ordine di Fornitura nei confronti dell’Affidatario nel cui listino giornaliero risulti applicato lo sconto maggiore per acquisti multipli del prodotto di interesse, fermo restando che qualora tale sconto risulti inferiore a quello offerto in gara sulla categoria di prodotti alla quale appartiene il prodotto da fornire, Velletri Servizi SpA potrà emettere l’Ordine di Fornitura nei confronti dell’Affidatario che abbia prodotto lo sconto maggiore in gara, il quale sarà tenuto ad applicare tale sconto al prodotto di interesse. Nel caso in cui il prodotto da fornire risulti mancante ovvero non sia disponibile, entro i tempi previsti dal Capitolato Tecnico, presso l’Affidatario come sopra individuato per l’esecuzione della fornitura, la Velletri Servizi SpA potrà emettere l’Ordine di Fornitura nei confronti dell’Affidatario nel cui listino giornaliero risulti applicato il secondo sconto maggiore per acquisti multipli del prodotto di interesse (o, nell’ipotesi in cui sia maggiore lo sconto offerto in gara, nei confronti dell’Affidatario che abbia offerto il secondo sconto maggiore sulla categoria di prodotti alla quale appartiene il prodotto da fornire); allo stesso modo si procederà qualora il prodotto non sia disponibile anche presso tale secondo Affidatario e così via

fino ad individuare un Affidatario presso il quale il prodotto sia disponibile nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico. Resta ferma la facoltà della Velletri Servizi SpA, nel caso di ordini non urgenti o per tipologie di prodotti di non pronta reperibilità, di emettere l'Ordine di Fornitura nei confronti dell'Affidatario che garantisca la fornitura del prodotto con il maggior sconto conseguibile, seppure in tempi superiori a quelli previsti dal Capitolato Tecnico. Resta altresì ferma la facoltà della Velletri Servizi SpA di acquistare il prodotto esternamente all'Accordo Quadro nel caso in cui il prodotto stesso non sia disponibile nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico presso nessuno degli Affidatari.

11. La stipula dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Velletri Servizi SpA all'emissione degli Ordini di Fornitura e non costituisce in capo al Contraente alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. La stipula dell'Accordo Quadro non comporta inoltre alcun diritto di esclusiva in capo agli Aggiudicatari, restando ferma la facoltà della Velletri Servizi SpA di acquistare i prodotti all'esterno dell'Accordo Quadro, presso soggetti terzi, al fine di conseguire la fornitura di linee complete di prodotti, non disponibili presso gli Aggiudicatari, o di conseguire sconti maggiori direttamente presso i produttori. La Velletri Servizi SpA non assume pertanto alcun impegno o responsabilità in ordine alla quantità di prestazioni che sarà effettivamente ordinata; il Contraente non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o di rimborso spese, ivi incluse quelle eventualmente sostenute per la partecipazione alla presente procedura.

Articolo 5

Obblighi del Contraente

1. Il Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle strutture, delle risorse, dell'organizzazione, dei mezzi e dell'esperienza necessaria per eseguire la Fornitura nei tempi e con le modalità previste in Contratto.
2. Il Contraente si obbliga, quindi, ad eseguire la Fornitura in conformità a quanto previsto dal Contratto e nel rispetto di tutte le norme – anche regolamentari – tempo per tempo vigenti, con la particolare diligenza dell'operatore specializzato nel settore, predisponendo i mezzi, gli

strumenti e le risorse necessarie secondo quanto convenuto nel Contratto. Inoltre, il Contraente si obbliga:

- a) ad utilizzare le più opportune modalità operative in relazione al tipo di prestazioni da svolgere;
- b) ad utilizzare sistemi e procedure organizzative e tecnologiche idonee all'organizzazione ed esecuzione della Fornitura in conformità a quanto previsto dal Contratto;
- c) ad informare tempestivamente la Committente di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le prestazioni in maniera efficace ed in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
- d) a comunicare alla Committente, al momento della sottoscrizione del presente contratto, un numero verde per la trasmissione degli Ordini di Fornitura telefonici e a mantenere tale numero verde attivo per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- e) a trasmettere al Committente il listino giornaliero dei prodotti oggetto di fornitura entro e non oltre le ore 8.30 di ogni giornata di esecuzione della Fornitura;
- f) a garantire un servizio di assistenza tecnica tramite l'invio periodico di informazioni relative a:
 - variazioni dei prezzi dei prodotti;
 - nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - schede tecniche dei nuovi prodotti;
 - aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
 - adozione di nuove Circolari Ministeriali e Regionali;
 - adozione di nuovi provvedimenti Legislativi di interesse, con cadenza quindicinale, comprensiva della trasmissione di copia degli stessi;
 - rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per il cambio, composizione o foglietto illustrativo etc.);
- g) trasmettere in tempo utile i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;

- h) svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
- i) accettare le restituzioni, entro 150 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di credito per l'intero importo di acquisto dei prodotti resi fino all'1 % dell'acquistato;
- j) garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le aziende produttrici provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
- k) fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione con data di scadenza non inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
- l) consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
- m) effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazioni a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e ss.mm.ii.;
- n) attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e ss.mm.ii.;
- o) garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
- p) concedere alle farmacie comunali tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite.
- q) osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- r) assumere in proprio, tenendo indenne la Committenza, ogni responsabilità risarcitoria e obbligazione relative o comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni di competenza del Contraente a termini di Contratto;
 - s) rendere integralmente disponibili presso gli uffici della Committente, a fronte di semplice richiesta della stessa inoltrata con ragionevole preavviso, tutti gli elaborati contabili di pertinenza nonché i relativi documenti giustificativi;
 - t) non rivelare o non permettere la rivelazione, ai sensi dell'articolo 1381 c.c., di ogni informazione acquisita nell'esecuzione del presente affidamento ad alcun soggetto, salvo i casi in cui l'impiego di informazioni riservate sia ragionevolmente indispensabile per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente affidamento medesimo.
3. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Contraente stesso quanto della Committente e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
4. In caso di inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, per fatti imputabili al Contraente, ai consulenti e alle società interne o esterne di cui si avvalga, quest'ultima si obbliga a provvedere a proprie spese, nel più breve tempo possibile, all'eliminazione delle carenze alle quali l'inesatto adempimento è dovuto e al ripristino del livello quantitativo/qualitativo della Fornitura rispondente al criterio dell'operatore esperto e agli standard previsti nella Documentazione Contrattuale.

Articolo 6

Personale del Contraente

1. Il Contraente presta l'incarico in qualità di soggetto indipendente; nessun dipendente e/o consulente e/o ausiliario del Contraente avrà il diritto di ricevere dalla Committente alcun compenso in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna disposizione del presente Accordo Quadro è tale da prevedere una *partnership*, una *joint-venture*, né altra tipologia di rapporto contrattuale tra le Parti.

2. Il Contraente dichiara che lo svolgimento della Fornitura rientra tra le proprie attività istituzionali e che dispone sia dell'organizzazione che delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento della medesima. Inoltre, il Contraente garantisce alla Committente la tempestività e la massima cura nello svolgimento della Fornitura ed assicura che questa sarà eseguita da personale munito della necessaria competenza e professionalità.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Contraente si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
5. È a carico del Contraente l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

6. Il Contraente si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.

Articolo 8

Importo dell'Accordo Quadro - Corrispettivo

1. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad Euro 7.623.000 (Euro settemilioneisicentoventitre/00) IVA esclusa e/o altre imposte e contributi di legge.
2. Il suddetto importo costituisce l'importo massimo che potrà essere complessivamente corrisposto agli Affidatari dell'Accordo Quadro. Al Contraente verranno riconosciuti, a titolo di corrispettivo contrattuale, esclusivamente gli importi per le forniture effettivamente prestate sulla base di quanto disposto dalla Committente tramite l'emissione degli Ordini di Fornitura. Il Contraente non potrà quindi avanzare alcuna pretesa in ordine alla corresponsione dell'intero importo di cui al presente articolo.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Contraente dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I prezzi dei prodotti da fornire, risultanti dagli sconti offerti in gara o di volta in volta esposti nei listini giornalieri, si intendono accettati dal Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, comprensivi di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente dai Documenti contrattuali o comunque necessari per l'esecuzione della Fornitura in conformità al Contratto e per il rispetto della normativa vigente, in particolare al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di trattamento retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale dei lavoratori nonché in materia di sicurezza e salute del lavoro, assumendo espressamente il Contraente ogni alea relativa e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1460 e 1467 del codice civile, ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento, nonché il rischio di eventi non previsti e non prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro che potrebbero determinare una maggiore difficoltà e/o onerosità delle prestazioni, salvo quanto eventualmente stabilito nei Documenti contrattuali.

5. Sono dunque ad esclusivo carico del Contraente tutte le prestazioni, tutti gli adempimenti nonché tutti gli oneri e tutte le spese da intendersi già pienamente remunerati e compensati con il corrispettivo contrattuale, occorrenti alla corretta prestazione della Fornitura, anche se non espressamente previsti nei Documenti contrattuali, ma che risultino comunque necessari per la compiuta prestazione della Fornitura medesima, assumendo il Contraente ogni inerente e conseguente alea.
6. In considerazione delle specificità dell'Accordo Quadro, che non consentono in alcun modo una stima preventiva degli importi che verranno corrisposti a ciascun Affidatario, non trova applicazione l'istituto dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del Codice.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del Corrispettivo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal Contratto e previa verifica da parte della Committente della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti ed acquisizione dei documenti di seguito specificati.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il Contraente dovrà procedere alla fatturazione elettronica, emettendo le fatture esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) adottando il formato già previsto per la fatturazione elettronica ai privati. A tal fine occorrerà indicare nel campo "Codice destinatario SDI" il codice **M5UXCR1**, inserendo, altresì, il codice CIG di riferimento per gli Ordini di Fornitura cui si riferisce la fattura, utilizzando il formato e la dicitura **CIGXXXXXXXXXX** senza spazi intermedi, per un totale di 13 caratteri.
3. Le fatture dovranno riportare tassativamente le seguenti indicazioni:
 - il riferimento dell'Accordo Quadro;
 - il CUP, ove previsto, e il CIG di riferimento per gli Ordini di Fornitura cui si riferisce la fattura;
 - il numero e la data di emissione della fattura;

- il periodo contabile di riferimento, il numero e la data dei DDT portati in contabilità e il riepilogo complessivo di dettaglio della merce consegnata con i DDT medesimi;
 - la destinazione della merce e la farmacia ordinante;
 - la banca di appoggio completa di IBAN, che dovrà corrispondere obbligatoriamente ad uno dei conti correnti “dedicati”, comunicati dal Contraente;
 - salvo il caso in cui il Contraente sia stato autorizzato dalla Committente alla cessione del credito, la dicitura di seguito riportata: *“Il credito di cui alla presente fattura non può essere oggetto di cessione, o di mandato o di qualsivoglia altra forma di delegazione a terzi per il suo incasso”*.
4. I pagamenti potranno avvenire solo sul/i conto/i dedicato/i e mediante bonifico unico europeo (SEPA) bancario o postale, in ottemperanza a tutte le disposizioni previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previste nell’Accordo Quadro, come comunicati dal Contraente ed indicati nelle fatture, con le modalità e tempi di seguito previsti. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 5. Le contabilizzazioni degli Ordini di Fornitura effettuati avverranno con cadenza mensile sulla base dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne effettuate nel mese contabile di riferimento.
 6. Le fatture saranno pagate a 60 giorni fine mese dalla data di contabilizzazione. Il pagamento avverrà solo previa acquisizione di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Contraente e di tutti gli eventuali subappaltatori da questo impiegati.
 7. Il Contraente dovrà presentare alla Committente, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuto pagamento da parte della Committente delle fatture, le copie delle fatture quietanzate dei suoi eventuali subappaltatori (ove non previsto il pagamento diretto). La Committente ha la facoltà di sospendere il successivo pagamento a favore del Contraente delle fatture a cui si

riferiscono le prestazioni dei subappaltatori per le quali non sono state presentate le relative fatture quietanzate.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva ovvero di inadempienza retributiva relative a personale dipendente del Contraente o del subcontraente o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto di cui all'art. 30 del Codice. Con riferimento a ciò, il Contraente non può opporre alcuna eccezione, né potrà vantare pretese, risarcimenti e/o indennizzi.
9. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità delle prestazioni previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
10. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati al Contraente a mezzo PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Contraente potrà sospendere la prestazione della Fornitura. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Accordo Quadro si potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 10

Trasparenza

1. Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Contraente, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11

Penali

1. Fatti salvi i casi di ordini non urgenti o per tipologie di prodotti di non pronta reperibilità previsti ai precedenti artt. 10.1 e 10.2, nell'ipotesi di mancato rispetto degli orari di consegna previsti nel Capitolato Tecnico verranno applicate le seguenti penali:

- nel caso di ritardo ingiustificato dell'inserimento del listino superiore a 1 (una) ora rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale corrispondente a € 76,23 (euro settantasei,23) per ogni ora o frazione di ora di ritardo (inclusa la prima). In conformità a quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4, del Codice, tale penale è calcolata sulla base di una penale giornaliera di € 1.829,00 pari allo 0,72‰ (zerovirgolasettantadue per mille) dell'importo dell'Accordo Quadro. I ritardi entro un'ora potranno comunque essere oggetto di contestazione formale da parte della Committente e, qualora ripetuti, potranno dare luogo alla risoluzione dell'Accordo Quadro in conformità a quanto previsto al successivo art. 13;
- nel caso di ritardo ingiustificato della consegna superiore a 1 (una) ora rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale corrispondente a € 76,23 (euro settantasei,23) per ogni ora o frazione di ora di ritardo (inclusa la prima). In conformità a quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4, del Codice, tale penale è calcolata sulla base di

una penale giornaliera di € 1.829,00 pari allo 0,72‰ (zerovirgolasettantadue per mille) dell'importo dell'Accordo Quadro. I ritardi entro un'ora potranno comunque essere oggetto di contestazione formale da parte della Committente e, qualora ripetuti, potranno dare luogo alla risoluzione dell'Accordo Quadro in conformità a quanto previsto al successivo art. 13;

- nel caso di ritardo ingiustificato della consegna superiore a 24 ore rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale corrispondente a € 1.829,00 (euro milleottocentoventinove/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. In conformità a quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4, del Codice, tale penale è calcolata in misura giornaliera pari allo 0,72‰ (zerovirgolasettantadue per mille) dell'importo dell'Accordo Quadro.

2. Le circostanze che danno luogo all'applicazione di penali ai sensi del presente articolo vengono contestati per iscritto al Contraente dalla Committente; il Contraente deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

3. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Contraente le penali come sopra indicate.

4. L'applicazione della penale avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Committente al Contraente; per il pagamento della penale la Committente potrà altresì, ove occorra, escutere la garanzia di cui all'art. 12 nonché trattenere le somme dagli importi a qualunque titolo dovuti al Contraente.

5. In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali applicate non può eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere l'Accordo Quadro ove tale importo venga superato.

6. Le penali non escludono la responsabilità del Contraente per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Articolo 12

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Contraente, per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva", secondo la disciplina e la misura prevista dall'art. 103 del Codice. La garanzia è conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto 31/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro. La cauzione definitiva è prestata altresì a garanzia del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Codice.
3. La cauzione sarà progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito dell'intero Accordo quadro, permane sino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità.
4. Il Contraente è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui la Committente si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro. In caso di inottemperanza, fatta salva la possibilità per il Committente di dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, la reintegrazione potrà essere effettuata, ove possibile, dal Committente, a valere sui corrispettivi da corrispondere al Contraente.
5. L'importo della predetta garanzia dovrà altresì essere adeguato in rapporto agli aumenti del corrispettivo dell'Accordo Quadro da qualsiasi causa determinati.

Articolo 13

Risoluzione

1. Fatte salve le ulteriori clausole risolutive espresse previste nel Contratto, la Committente ha altresì facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., per colpa del Contraente, nei seguenti casi:
 - a. verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 108 del Codice;
 - b. positivo accertamento antimafia effettuato ad opera delle competenti Autorità nelle forme previste dal D.Lgs n. 159/2011 in capo al Contraente;

- c. perdita da parte del Contraente dei requisiti per l'esecuzione della Fornitura;
 - d. violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza dei lavoratori;
 - e. sospensione, interruzione, rallentamento della Fornitura non autorizzata e/o non ordinata dal direttore dell'esecuzione o dal RUP;
 - f. applicazioni di penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) dell'Accordo Quadro;
 - g. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Contraente, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale inviati dalla Committente;
 - h. consegna di medicinali scaduti;
 - i. reiterati ritardi nella consegna dei prodotti o nell'inserimento del listino giornaliero,
 - j. mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 12;
 - k. violazione della disciplina legislativa e contrattuale del subappalto;
 - l. nei casi previsti all'articolo "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - m. inadempimento agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
 - n. gravi inadempienze e/o irregolarità emerse e/o rilevate in merito al corretto trattamento retributivo, contributivo previdenziale relativo ai dipendenti del Contraente, e in genere violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dalla Committente con qualsiasi mezzo nonché in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma ed in ogni altro caso di inadempimento grave da parte del Contraente ai propri obblighi contrattuali, nel caso in cui l'inadempimento sia rimediabile e fatto salvo il caso in cui la Committente ritenga di volersi avvalere direttamente della clausola risolutiva, lo stesso provvederà preventivamente a diffidare il Contraente a porre rimedio all'inadempimento entro congruo termine, valutando anche le motivazioni che il Contraente deve comunque fornirgli per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della diffida.
3. L'Accordo Quadro s'intenderà risolto di diritto nel caso in cui la diffida ad adempiere resti inevasa o non appena la Committente avrà dichiarato al Contraente, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l'intenzione di

avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.

4. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento del Contraente, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Committente, decurtato delle eventuali penali e degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti in capo al Committente dallo scioglimento e dell'ammontare dei danni subiti dalla Committente medesima.
5. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento del Contraente, la Committente ha altresì il diritto di escutere la cauzione definitiva di cui al precedente art. 12 per tutto o parte dell'importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che verrà detratta dalle somme a qualsiasi titolo spettanti al Contraente. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 14

Recesso

1. La Committente ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 109 del Codice, in tutto o in parte, anche senza motivazione alcuna, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali.
3. In caso di recesso, il Contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed in conformità al Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, essendo escluso, trattandosi di Accordo Quadro qualsivoglia compenso a titolo di mancata esecuzione della Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 15

Responsabilità

1. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato alla Committente e/o a terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

Articolo 16

Subappalto

1. Il subappalto è ammesso per le sole attività di logistica, trasporto e consegna dei prodotti, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 1, comma 18 della L. n. 55/2019 come modificato dall'art. 13 c. 2 lett. c) del D.L. 183/2020 il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo del contratto.
2. Trova applicazione l'art. 105 del Codice. Il Contraente si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Committente procederà a richiedere al Contraente l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione della Fornitura anche per la parte subappaltata.
5. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
8. Il Contraente si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. In caso di subappalto non autorizzato ed in ogni caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà risolvere il Contratto ex art 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 17

Verifica di conformità

1. La Verifica di Conformità della Fornitura avverrà in conformità alla normativa vigente all'ultimazione della Fornitura allo scopo di certificare che l'oggetto dell'Accordo Quadro in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Al termine delle verifiche verrà emesso un Certificato di Verifica di Conformità entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione della Fornitura.
3. Il Certificato di Verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, esso si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione.
2. È fatto assoluto divieto al Contraente di cedere a terzi i crediti maturati senza specifica autorizzazione da parte della Committente.

3. In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ex art 1456 c.c.

Articolo 19

Figure chiave del Contratto

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Contraente individua le seguenti figure chiave:
 - a. il Responsabile del Contratto nel Sig. _____ numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.
2. Il Responsabile del Contratto sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente alla Fornitura.
3. Con la stipula dell'Accordo Quadro, la Committente individua le seguenti figure chiave:
 - a. il RUP per l'esecuzione nella persona di _____;
 - b. il Direttore dell'esecuzione del contratto nel Sig. _____ numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Articolo 20

Manleva

1. È esclusa ogni manleva da parte della Committente per danni e spese che il Contraente dovesse sostenere in conseguenza di azioni stragiudiziali o giudiziali di terzi nei suoi confronti, a causa dell'esecuzione della Fornitura.
2. Il Contraente si impegna a risarcire i danni e a rimborsare le spese che la Committente dovesse sostenere in conseguenza di azioni, giudiziali o stragiudiziali, di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione delle attività imputabili al medesimo Contraente.
3. Anche in caso di recesso restano ferme le previsioni relative a obbligo di riservatezza, manleva, legge applicabile e foro competente.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016, la Committente informa il Contraente che i dati personali dello stesso (nonché quelli relativi a eventuali rappresentanti e/o collaboratori e/o dipendenti dello stesso), raccolti in occasione

della stipula del Contratto e/o nel corso dello svolgimento del rapporto dallo stesso derivante, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Disciplinare di gara. Tali dati saranno conservati su archivi cartacei e/o elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

2. Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati effettuato in virtù dell'esecuzione del Contratto, si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei provvedimenti legislativi e regolamentari emanati in materia dalle competenti Autorità nazionali ed europee. In particolare, tutti i dati personali scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati da ciascuna Parte (i) per le sole finalità indicate nel medesimo accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, (ii) per adempiere ad eventuali obblighi di legge imposti dalla normativa nazionale, europea ovvero da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, (iii) con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti agli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili, previste dalla richiamata normativa.

Articolo 22

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e delle altre norme, di legge o regolamentari, vigenti in materia, nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto - e con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si assume tutti gli obblighi ivi previsti.
2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai fini di cui sopra, il Contraente si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via

non esclusiva, al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. e, ove previsto, il C.U.P.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Contraente si impegna a comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al Contratto, comprensivo/i di IBAN, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i conto/i stesso/i e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. Pena nullità assoluta, il Contraente si impegna ad inserire nei contratti con i propri terzi contraenti, di cui si impegna a trasmettere copia alla Committente, una clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i., e con cui il terzo contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura territorialmente competente.
7. La Committente - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nell'ipotesi in cui il Contraente non rispetti le previsioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 23

Legge applicabile – Foro Competente – Controversie

1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Contraente e Il Committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri.
3. Al Contratto si applicano le previsioni di cui all'art. 206 del Codice in materia di accordo bonario.

4. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto potranno essere risolte altresì mediante transazione secondo le previsioni di cui all'articolo 208 del Codice.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie il Contraente e non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione della Fornitura.

Articolo 24

Emergenza sanitaria Covid-19

1. Nel quadro della situazione di emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus della COVID-19, il Contraente è tenuto al pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i provvedimenti, i Protocolli e le buone pratiche di tempo in tempo vigenti e/o emanate dalle Autorità competenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. Il Contraente dovrà quindi dotarsi di tutti i mezzi, i dispositivi ed i presidi e porre in essere tutte le azioni richieste dalle predette disposizioni e prescrizioni nonché tutte le ulteriori azioni comunque ritenute necessarie e/o opportune al fine di evitare la diffusione del contagio, tutelare i lavoratori e garantire l'esecuzione delle prestazioni in sicurezza.
3. Il Contraente dovrà quindi dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'emergenza epidemiologica e ad assicurare la migliore adozione di tutte le cautele necessarie alla prevenzione della diffusione del virus della COVID-19 ed alla tutela della salute dei dipendenti e dei terzi.
4. Detti adempimenti, nonché tutti i relativi oneri e tutte le relative spese, sono da intendersi ad esclusivo carico del Contraente essendo già pienamente remunerati e compensati con il Corrispettivo di Contratto, che il Contraente medesimo dichiara pienamente congruo a ricomprendere quanto necessario per garantire il rispetto di quanto sopra.
5. Pertanto, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale ed assumendo il Contraente ogni inerente e conseguente alea.

6. Fermo quanto sopra, il Contraente prende atto ed accetta fin d'ora che, con particolare riferimento situazione di emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus della COVID-19, la Committente, tenuto anche conto dell'andamento della situazione, degli impatti della medesima sulle prestazioni oggetto del contratto e dei provvedimenti di volta in volta assunti dalle competenti Autorità, si riserva di assumere, a suo insindacabile giudizio, ogni e qualsivoglia decisione ritenuta opportuna relativamente al contratto, ivi inclusa la sospensione, interruzione, risoluzione e/o modifica delle condizioni del medesimo, senza che per ciò solo il Contraente possa avanzare rivendicazioni e/o pretese di sorta relativamente a maggiori oneri, risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati.

Articolo 25

Spese e regime fiscale

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del Contraente.

(_____)

(Firmato digitalmente)

(_____)

(Firmato digitalmente)

Il Contraente dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Contraente dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Contraente dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, specificamente le clausole e condizioni

di seguito elencate: Articolo 5 (Obblighi del Contraente), Articolo 6 (Personale del Contraente), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Importo dell'Accordo Quadro - Corrispettivo), Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 10 (Trasparenza), Articolo 11 (Penali), Articolo 13 (Risoluzione), Articolo 14 (Recesso), Articolo 15 (Responsabilità), Articolo 16 (Subappalto), Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 20 (Manleva), Articolo 21 (Trattamento dei dati), Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 23 (Legge applicabile – Foro Competente – Controversie), Articolo 24 (Emergenza sanitaria Covid-19), Articolo 25 (Spese e regime fiscale)

Per accettazione

(_____)

(Firmato digitalmente)